



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2018

N.RF065

INFO FISCO

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 6

OGGETTO	ACQUISTI INTRAUE VEICOLI - NUOVI OBBLIGHI COMUNICATIVI
RIFERIMENTI	D.M. 26/03/2018 (IN G.U. N. 79 DEL 05/04/2018); ART. 53 C. 3 DL 331/1993
CIRCOLARE DEL	9/04/2018

Sintesi: recentemente il Ministero dei Trasporti ha regolamentato i nuovi obblighi di comunicazione in materia di acquisto e cessione di autoveicoli di provenienza intracomunitaria.

Di seguito si riepilogano gli obblighi relativi a tali operazioni, distinti in obblighi:

- di comunicazione
- di versamento anticipato dell'Iva, in caso di acquisto intraUE

Come noto, l'acquisto e la cessione intraUE di mezzi di trasporto sono soggetti a particolari obblighi di natura sostanzialmente antievasione.

Il **D.M. 26/03/2018** (in vigore dal 5/04/2018), ha dettato i nuovi **obblighi di comunicazione in materia di acquisto e scambio di autoveicoli di provenienza comunitaria** nella considerazione che gli Stati Ue predisporre adeguati strumenti per la raccolta di informazioni che assicurino il corretto accertamento delle imposte.



Nota: al fine di **contrastare/prevenire i fenomeni di elusione/evasione dell'Iva**, il decreto di nuova emanazione ha ritenuto di **adeguare le procedure di controllo telematico dei dati** relativi ai veicoli importati in Italia ed oggetto di acquisto intracomunitario.

PROCEDURA PER L'ACQUISTO DI VEICOLI DI PROVENIENZA COMUNITARIA

A) IMMATRICOLAZIONE (Art. 53 c. 3 DL n. 331/93):

privati e titolari di partita IVA:

- **non possono immatricolare autoveicoli "nuovi"** (secondo le regole UE e pertanto inclusi quelli con meno di 6.000 Km e 6 mesi da prima immatricolazione)
- **se non risulta il versamento dell'Iva**

B) OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE (Art. 1 c. 378 L. n. 311/04 e NUOVO DM 26/03/2018):

titolari di partita IVA: devono, per ciascun autoveicolo:

- **trasmettere al Ministero dei Trasporti**, entro **15 gg dall'acquisto** e, in ogni caso, prima dell'immatricolazione
- **la P.Iva intracomunitaria** (se il bene è ceduto ad altro soggetto prima che sia targato, si indica la P.Iva del primo acquirente: solo l'acquirente che richiede la targa - o riesporta senza targare il mezzo -, infatti, deve procedere alla comunicazione)
- **il numero di telaio** del veicolo nuovo
- **il prezzo di acquisto**

Deroga: la comunicazione è semplificata per gli importatori "ufficiali" (quindi riguarda il solo mercato cd. "parallelo").

C) VERSAMENTO "ANTICIPATO" DELL'IVA (Art. 1 c.9 DL N. 262/06):

titolari e non di partita IVA: la richiesta di immatricolazione al P.R.A. dell'autoveicolo necessita:

in generale un **apposito modello F24** (cd. F24 Immatricolazione auto UE), dal quale risulti per **ciascun veicolo**:

- **numero di telaio** del veicolo
- **l'IVA dovuta in sede di futura cessione "interna"** (non quella eventualmente dovuta a seguito dell'acquisto intracomunitario stesso).

Deroga: **non si applica agli importatori "ufficiali" (ma al solo mercato cd. "parallelo")**, in quanto i mezzi sono dotati di particolari "codici antifalsificazioni".

Regime del margine - escluso: i citati obblighi

- richiedono l'effettuazione di un acquisto intraUE di un qualsiasi automezzo
- non, dunque, esclusi gli acquisti in regime "del margine" (in ambito UE si tratta dei veicoli con > 6 mesi di immatricolazione e > 6.000 km di percorrenza)

SOGGETTI ESERCENTI IMPRESE/PROFESSIONI

Per i soggetti operanti nell'esercizio di imprese/professioni che effettuano **acquisti** di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi provenienti da paesi UE/SEE attraverso canali di importazione non ufficiali si profilano i seguenti obblighi:

- a) di comunicazione: **comunicano** al Dipartimento per i trasporti i **dati riepilogativi dell'operazione** (secondo le nuove modalità)

Nota: la suddetta **comunicazione** è effettuata anche **nel caso cessione** a soggetti esteri degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, **non immatricolati in Italia**.

- b) di versamento dell'Iva: il momento rilevante è l'immatricolazione del mezzo; il soggetto passivo:
- che intende **immatricolare il veicolo** (l'imposta non è dovuta se il mezzo non viene immatricolato)
 - deve **anticipare l'Iva** mediante versamento con l'apposito F24 Dati identificativi (cd. "elide")
 - con un **codice tributo particolare** (RM 337/07), relativo al periodo in cui l'imposta è versata.

Base imponibile iva: ove il rivenditore d'auto (art. 1 c. 9 DL 262/2006):

- abbia già ceduto l'autovettura: l'Iva da anticipare all'Erario è quella **applicata in fattura** (l'immatricolazione è immediata alla esibizione della fattura emessa)
- intenda immatricolare il veicolo prima di averlo posto in vendita in Italia: l'Iva va calcolata sul **valore normale** (ex art. 14 Dpr 633/72; esso deve fare riferimento alla **quotazione determinata dalla direzione generale per la Motorizzazione**, cui è subordinato lo "svincolo del telaio" da parte dell'Agenzia delle Entrate, cui il PRA subordina la immatricolazione – v. CM 64/2007 e CM 52/2008).

agenzia entrate 

Mod. **F24** Versamenti con elementi identificativi

DELEGA IRREVOCABILE A: _____

AGENZIA _____ PROV. _____

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE _____

DATI ANAGRAFICI

cognome, denominazione o ragione sociale _____ nome _____

data di nascita _____ sesso (M o F) _____ comune (o Stato estero) di nascita _____ prov. _____

comune _____ prov. _____ via e numero civico _____

DOMICILIO FISCALE

CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare _____ codice identificativo _____

SEZIONE ERARIO ED ALTRO

codice ufficio _____ codice atto _____

tipo _____ elementi identificativi _____ codice _____ anno di riferimento _____ importi a debito versati _____



F24 ELIDE: nel caso di versamento dell'IVA immatricolazione auto Ue, nelle apposite colonne devono essere riportati con particolare attenzione il "tipo" veicolo (A = autoveicolo, M = motoveicolo, R = rimorchio), il numero del telaio, il codice tributo e l'anno cui si riferisce il versamento stesso, da indicare con quattro cifre (es.: 2010).

SOGGETTI PRIVATI

Anche i **soggetti** non operanti nell'esercizio di imprese/professioni (privati) hanno, **sostanzialmente, i medesimi obblighi:**

- ➔ di **comunicazione** al Dipartimento per i trasporti dei **dati riepilogativi degli acquisti** a qualsiasi titolo effettuati di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, nuovi o usati, **in altri Paesi dell'UE**
- ➔ di **versamento dell'Iva** al momento della immatricolazione.

N.B.: si ricorda, infatti, che l'art. 38 c. 3 lett. e) DL 331/1993 dispone che:

- costituiscono **sempre acquisto intraUE** il trasferimento di mezzi di trasporto nuovi
- **anche se il cedente non è soggetto passivo Iva**

In applicazione di tale disposizione, e dell'art. 53 del citato DL 331/93, anche i soggetti privati:

- assolvono **l'obbligo del versamento dell'IVA** al momento dell'immatricolazione
- tramite **Mod. F24 Elide**.



Nota: anche per tali soggetti, è previsto che la comunicazione vada effettuata anche nel caso di cessione a soggetti esteri di veicoli non oggetto di immatricolazione in Italia.

I **documenti** riguardanti l'acquisto del veicolo di provenienza comunitaria e dell'eventuale cessione:

- vanno **conservati** fino al 31/12 del 7° anno successivo
- a quello di **realizzazione dell'operazione**.

CASE COSTRUTTRICI – CONCESSIONARE D'AUTO

In presenza di case costruttrici di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, gli obblighi di comunicazione vengono assolti da queste ultime con:

- ➔ la **trasmissione telematica**, al sistema informativo centrale del Dipartimento per i trasporti terrestri,
- ➔ dell'**abbinamento dei numeri di telaio** con i rispettivi **codici di antifalsificazione** dei veicoli da immatricolare.

Le **case costruttrici costituite all'estero** possono effettuare la trasmissione telematica tramite:

- loro **società costituite in Italia**, iscritte al registro delle imprese e partecipate in via maggioritaria, o dalla loro **stabile organizzazione in Italia** o
- in loro assenza, per il tramite di loro **mandatari unici ed esclusivi** accreditati presso il MIT.



MANDATARI UNICI ED ESCLUSIVI DI CASE ESTERE: sono le imprese/società costituite in Italia, iscritte nel registro delle imprese, che abbiano stipulato con la casa costruttrice un contratto di mandato in esclusiva per il commercio in Italia dei veicoli fabbricati.



Concessionarie d'auto: risultano agevolate in quanto:

- gli obblighi di comunicazione sono assolti ordinariamente dalle case costruttrici UE
- sono esonerate dagli obblighi di versamento in quanto i veicoli (nuovi) sono dotati di particolari "codici antifalsificazione"

In sostanza tali obblighi ricadono solo in presenza di mercato parallelo (sia da parte dei cd. "salonisti" per quanto attiene le auto nuove che da parte dei concessionari in caso di acquisto di auto usate non in regime del margine).

CASI PARTICOLARI

In casi particolari si applica un trattamento differenziato in relazione

- sia agli adempimenti di comunicazione
- che all'eventuale obbligo di versamento dell'Iva al momento dell'immatricolazione.

VEICOLI "STRUMENTALI" - il soggetto passivo (impresa/professionista):

- non "rivenditore abituale" di mezzi di trasporto
- **in sede di immatricolazione** di un veicolo acquistato nella UE "**per uso proprio**" (non rileva se "esclusivamente strumentale" o meno; rileva solo non sia bene "merce")
- **non versa l'Iva col versamento speciale** (effettua però la comunicazione al Min. dei Trasporti e deve rilasciare una autocertificazione al PRA della destinazione strumentale del bene)
- ma tratta l'acquisto in modo ordinario.

AUTO "DEMO"

- I rivenditori d'auto (NB: **escluse le "concessionarie"** degli importatori ufficiali, in quanto i mezzi hanno il codice antifalsificazione)
- **che si immatricolano il veicolo anteriormente alla prima cessione interna** (è il caso delle auto immatricolate per godere dei "premi obiettivo" – caso raro nel cd. "mercato parallelo" - poi vendute a "Km zero" o di quelle "dimostrative" che per poter circolare vengono targate e poi cedute quali "semestrali")
- devono procedere al **versamento con l'F24 auto UE** (oltre a effettuare la trasmissione al Min. dei Trasporti) sulla base del prezzo di vendita futuro
- il versamento va annotato separatamente (indicando che si tratta di un versamento "anticipato" ai soli fini dell'immatricolazione) e scomputato solo alla effettiva cessione del mezzo (non è ammesso considerarlo "a credito" nelle liquidazioni Iva prima di tale momento – CM 64/2007 e CM 52/2008).

AUTOVEICOLI SOGGETTI AL REGIME IVA DEL MARGINE


Non trovano applicazione (RM 172/2008) le disposizioni:

- relative al versamento con F24 auto UE
- la Comunicazione al Min. dei Trasporti

Tuttavia, particolari controlli sono disposti sulla correttezza di applicazione del regime dei beni usati da parte del PRA in sede di immatricolazione (CM 14/2008).

IMPORTAZIONE DA PAESI EXTRA UE: l'immatricolazione è subordinata a:

- presentazione della **certificazione doganale (DAU) che attesti l'assolvimento dell'Iva**
- e l'eventuale utilizzo del *plafond* da parte dell'importatore



CARATTERISTICHE DELLA "NUOVA" COMUNICAZIONE

Nel seguito il **contenuto della comunicazione** da effettuare al Dipartimento per i trasporti **relativa a ciascun autoveicolo**, motoveicolo e rimorchio oggetto dell'acquisto intraUE.

ACQUISTO INTRA-UE

CONTENUTO PER I SOGGETTI OPERANTI NELL'ESERCIZIO DI IMPRESE, ARTI E PROFESSIONI

DATI DEI SOGGETTI	Codice fiscale e denominazione del cessionario residente in Italia tenuto alla comunicazione
	Numero di identificazione individuale e denominazione del fornitore, ovvero: ✓ i dati anagrafici di quest'ultimo risultanti dalla copia di un documento d'identità ✓ qualora lo stesso non sia soggetto passivo d'imposta
DATI RELATIVI AL VEICOLO	✓ Numero di telaio dell'autoveicolo/motoveicolo/rimorchio oggetto dell'acquisto; ✓ Indicazione circa la presenza di veicolo nuovo o usato; ✓ Eventuale data di prima immatricolazione all'estero; Nota: tali informazioni risultano, a seconda dei casi: - dal certificato di omologazione comunitario o dalla carta di circolazione, - emessa nel Paese UE di provenienza del veicolo e prodotta in visione in originale al momento della comunicazione, dalla quale si possa desumere l'avvenuta radiazione per esportazione.
	ALTRI DATI Data e prezzo di acquisto del veicolo. Nota: tali informazioni sono desunte dal documento di acquisto prodotto in visione in originale al momento della comunicazione.

CONTENUTO PER I SOGGETTI NON OPERANTI NELL'ESERCIZIO DI IMPRESE, ARTI E PROFESSIONI

DATI DEI SOGGETTI	Codice fiscale, nome e cognome del soggetto non operante nell'esercizio di imprese, arti e professioni intestatario del documento d'acquisto, tenuto alla comunicazione, a nome del quale sarà immatricolato il veicolo
	Numero di identificazione individuale e denominazione del soggetto passivo d'imposta intracomunitario, ovvero i dati anagrafici del fornitore risultanti dalla copia di un documento d'identità qualora quest'ultimo non sia soggetto passivo d'imposta
DATI RELATIVI AL VEICOLO	Tali dati sono gli stessi di previsti per la comunicazione per i soggetti operanti nell'esercizio di imprese, arti e professioni (cui si rinvia)
ALTRI DATI	
DELEGATO	Codice fiscale dell'intermediario delegato a presentare la comunicazione qualora quest'ultima non sia effettuata personalmente dal privato acquirente

CESSIONE VEICOLI A SOGGETTI ESTERI

La **cessione a soggetti esteri** degli autoveicoli/motoveicoli/rimorchi **non immatricolati in Italia**, da parte dei soggetti operanti e non nell'esercizio di imprese e arti/professioni, richiede la produzione di una **comunicazione avente il seguente contenuto**:

CONTENUTO DELLA COMUNICAZIONE

Codice fiscale e denominazione del soggetto residente tenuto alla comunicazione
Numero di telaio e codice di immatricolazione o numero di omologazione del veicolo con l'indicazione se si tratta di veicolo nuovo o usato
Data e prezzo dell'acquisto e eventuale data di prima immatricolazione all'estero
Data della cessione
Numero di fattura (per i soli soggetti operanti nell'esercizio di imprese/professioni) e prezzo di cessione
Dati identificati dell'acquirente straniero

MODALITA' E TERMINI DELLA COMUNICAZIONE

MODALITA'

Le comunicazioni dei dati riepilogativi dell'operazione per i **soggetti operanti nell'esercizio di imprese, arti/professioni**, possono essere effettuate con le seguenti modalità:

- 1) con **collegamento telematico con il C.E.D.** della Direzione generale per la motorizzazione, previo accreditamento, nei casi e con criteri e modalità stabiliti dalla stessa Direzione;
- 2) presso un **ufficio della motorizzazione civile**;
- 3) tramite **soggetto autorizzato** all'attività di consulenza per la circolazione degli automezzi e abilitato all'uso della procedura telematica dello sportello telematico dell'automobilista.

Le modalità di cui ai punti sub 2) e 3) possono essere utilizzate per la comunicazione da parte dei **soggetti non operanti nell'esercizio di imprese, arti/professioni**.

Rilascio ricevuta: contiene i seguenti dati:

- data di **ricezione della comunicazione** e relativo **numero di protocollo** attribuito alla stessa;
- **numero di telaio del veicolo** oggetto di comunicazione.

TERMINE DI INVIO

Il termine per l'invio della comunicazione è di:

- **15 giorni successivi all'effettuazione dell'acquisto** e comunque,
- **anteriamente alla data** di presentazione della **domanda di immatricolazione**.



Nota: il medesimo termine deve essere osservato nel caso di comunicazione relativa alla cessione a soggetti esteri degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, non immatricolati in Italia.

IMMATRICOLAZIONE

Il P.R.A. procede all'assegnazione di un **codice di immatricolazione** dei veicoli di provenienza UE previa **verifica, con esito positivo**, nell'archivio informatico del Dipartimento per i trasporti che:

- a) siano presenti tutti i **dati della comunicazione** relativa all'acquisto;
- b) risultino **trasmesse in via telematica dall'Agenzia delle entrate**, le informazioni relative all'assolvimento degli obblighi IVA;
- c) al momento dell'istanza di immatricolazione, **non siano presenti cause ostative** attinenti a casi di frode IVA connesse all'introduzione in Italia dell'autoveicolo.



Nota: è possibile, in caso di **mancato superamento dei controlli** sopra evidenziati, **procedere all'immatricolazione dell'autoveicolo qualora**, a seguito di una **nuova verifica** nell'archivio informativo,

- risultino **acquisiti** telematicamente i **dati** di cui ai punti sub a) e sub b) o
- risultino **rimosse le cause** ostative di cui al punto sub c).

Inoltre, l'immatricolazione potrebbe essere subordinata alla preventiva richiesta di omologazione del mezzo al competente Ufficio della Motorizzazione civile.

DECORRENZA E ABROGAZIONI

La **5/04/2018** sono **abrogate** le **disposizioni in contrasto col DM 26/03/2018**, tra cui:

- [D.M. 30/10/2007](#), recante modifiche al DM 8/06/2005
- [D.M. 29/03/2011](#), recante modifiche al suddetto decreto 30/10/2007.